

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIGLI, BINETTI, PREZIOSI, PATRIARCA, CALABRÒ,
MARGUERETTAZ, SBERNA**

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile concernenti il contraddittorio e la rappresentanza del nascituro nei procedimenti civili in materia di procreazione medicalmente assistita

Presentata il 16 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 101 del codice di procedura civile stabilisce il « principio del contraddittorio » come principio essenziale per garantire che il processo raggiunga il massimo possibile di verità e di giustizia. Ma quasi sempre nei procedimenti civili instaurati in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA) un contraddittorio sostanziale manca del tutto.

L'articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di PMA, « assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito ». Dunque è legalmente riconosciuto che nelle nuove tecniche di PMA sono coinvolti non solo gli interessi degli adulti ad avere un figlio, ma anche i diritti del figlio stesso generato e gene-

rando mediante procreazione artificiale. Viceversa, la voce del nascituro è totalmente assente nelle vicende giudiziarie nelle quali, ad esempio — com'è recentemente accaduto — gli adulti chiedono di poter ricorrere alla PMA eterologa, ovvero — come sta accadendo — richiedono la selezione di embrioni mediante diagnosi genetica preimpianto (DPG) o rivendicando un preteso diritto di proprietà sugli embrioni congelati che consentirebbe di chiederne la distruzione. In questi casi — e sarebbero prospettabili altre simili situazioni — gli adulti fanno valere i loro interessi proponendo l'azione contro i medici o gli enti che praticano la PMA i quali, in realtà, sono perfettamente d'accordo con gli attori, anzi hanno un interesse

professionale ed economico ad ampliare nel massimo grado la possibilità di effettuare la PMA. È persino realistico immaginare che la causa giudiziaria sia promossa previo accordo tra le parti e anzi, per stimolo della stessa parte convenuta. Così il contraddittorio sostanziale viene totalmente a mancare. Esso è soltanto formale e apparente. I veri controinteressati sono i nascituri i cui diritti e interessi alla vita, all'integrità fisica, alla conoscenza delle proprie origini, all'identità personale, ad avere un padre e una madre certi per la coincidenza della genitorialità genetica, degli affetti e legale dovrebbero essere presi in seria considerazione. L'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisce che « In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ». Dal punto di vista sostanziale non è corretto ignorare i diritti del nascituro invocando la legge n. 194, del 1978 sull'aborto perché la situazione della gravidanza e quella in cui viene programmata una PMA sono diversissime. Nel primo caso vi è un'inabitazione del figlio nel corpo della madre, cosicché la tutela del figlio rende indispensabile la volontà della madre, mentre nel caso della PMA il progetto di far giungere alla nascita un figlio può e deve essere modulato dalla società stessa secondo criteri che tengono primariamente conto degli interessi del figlio. In conclusione, nei processi inerenti alla PMA è inammissibile che non sia ascoltata la voce del figlio, che è la vera sostanziale controparte rispetto a coloro che sono ricorsi o che intendono ricorrere alla PMA.

L'articolo 320 del codice civile attribuisce ai genitori la rappresentanza dei « figli nati e nascituri ». Tra i « nascituri » si devono comprendere anche i figli non ancora concepiti, ma il cui concepimento è una ragionevole previsione. Com'è noto,

infatti, l'articolo 462 dello stesso codice civile dichiara capaci di succedere per testamento anche « i figli di una determinata vivente al tempo della morte del testatore ». In sostanza, il bene del figlio deve essere preservato anche quando la sua esistenza è soltanto un'aspettativa. Se il figlio concepito o non ancora concepito è preso in considerazione per scopi patrimoniali, a maggior ragione dovrebbe essere compreso tra i nascituri quando sono in gioco i suoi interessi e diritti personali.

Il citato articolo 320 prevede che se sorge conflitto di interessi « patrimoniali » tra genitori e figli, in favore di questi ultimi deve essere nominato un curatore speciale. La PMA, inesistente quando il codice civile fu adottato, ha determinato situazioni nuove che rendono frequente il possibile (almeno potenziale) conflitto soprattutto per interessi non patrimoniali. Sembra perciò opportuna la soppressione della parola « patrimoniali » sesto comma.

Resta, peraltro, la necessità di rendere possibile il contraddittorio in sede processuale. L'articolo 78 del codice di procedura civile già prevede che debba essere nominato un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante. Sembra perciò opportuno aggiungere un ulteriore comma per rendere sempre obbligatoria la nomina di un curatore dei nascituri nei giudizi in materia di PMA. Per far ascoltare anche la voce dei nascituri e per rendere più garantito ed equilibrato il contraddittorio è opportuno anche intervenire sull'articolo 105 dello stesso codice per consentire l'intervento volontario a sostegno degli interessi e dei diritti dei nascituri da parte di enti che hanno il compito statutario di difendere i suddetti interessi e diritti. Questa disposizione è suggerita dal fatto che in tutti i processi fino ad ora svolti o in corso in sede nazionale o sovranazionale in materia di PMA sono intervenute varie associazioni ostili alla legislazione vigente e deliberatamente schierate a favore dell'unica parte sostanziale del processo, quella che chiede l'ampliamento massimo della PMA senza tenere conto degli interessi del figlio.

Così l'assenza del contraddittorio è resa ancora più evidente e grave. Tra l'altro non è irragionevole immaginare che l'inizio delle procedure giudiziarie sia stato promosso di fatto e organizzato proprio dalle associazioni intervenute, tutte programmaticamente impegnate a contrastare i limiti della legge n. 40 del 2004. Il ricorso alla procedura di urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, per diritto rapidissimo e di fatto non conoscibile al di fuori delle parti, rende plausibile quanto ipotizzato e difficili altri interventi volontari nei termini di legge.

Le considerazioni svolte sono suggerite anche dall'iniziativa dei cittadini europei

denominata « Uno di noi », che ha raccolto in tutta Europa quasi 2.000.000 di adesioni. Questa forma di democrazia partecipata è stata introdotta dal Trattato di Lisbona per colmare il *deficit* democratico da cui alcuni ritengono affetta l'Unione europea. Essa chiede il riconoscimento della dignità di ogni essere umano fin dal concepimento. Se il figlio, anche appena concepito, è « uno di noi » è giusto che qualcuno possa rappresentarne gli interessi e i diritti proprio quando di lui si discute in sede giudiziaria.

Pertanto si prevedono opportune modifiche al codice civile e al codice di procedura civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 320 del codice civile).

1. Al sesto comma dell'articolo 320 del codice civile la parola: « patrimoniali » è soppressa.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 78 del codice di procedura civile).

1. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Un curatore speciale è sempre nominato in rappresentanza degli interessi dei concepiti e dei non ancora concepiti nei giudizi in materia di procreazione medicalmente assistita ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 105 del codice di procedura civile).

1. All'articolo 105 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni stato e grado di un giudizio in materia di procreazione medicalmente assistita possono intervenire le associazioni che hanno lo scopo statutario di difendere gli interessi e i diritti dei nascituri concepiti e dei quali s'intende determinare il concepimento ».

